

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XXIV

n. 17

RISOLUZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

10^a (Industria, commercio, turismo)

d’iniziativa dei senatori Stefano ESPOSITO e CARIDI

approvata il 15 gennaio 2014

ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulle problematiche relative alle nuove modalità di risarcimento assicurativo dei danni occorsi ai veicoli in caso di incidente

Le Commissioni riunite,

premesso che:

il Governo ha recentemente adottato il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;

il disegno di legge di conversione del suddetto decreto-legge è attualmente all'esame delle Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive della Camera dei deputati (Atto Camera n. 1920);

l'articolo 8 (*Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto*) del decreto-legge apporta, tra le altre, modificazioni al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

in particolare, il comma 1 del richiamato articolo 8 inserisce all'interno del decreto legislativo n. 209 del 2005, con la lettera *d*), il nuovo articolo 147-*bis* (*Risarcimento in forma specifica*) e con la successiva lettera *f*), il nuovo articolo 150-*ter* (*Divieto di cessione del diritto al risarcimento*):

rilevato che:

il nuovo articolo 147-*bis*, in caso di incidente, condiziona in modo ingiustificato il danneggiato, imponendogli di fatto di accettare il risarcimento «in forma specifica», vale a dire far riparare il veicolo incidentato esclusivamente dalle officine di carrozzeria convenzionate con l'assicurazione; in caso di ricorso da parte dell'automobilista che ha subito il danno ad altre officine, l'assicurazione sarebbe tenuta infatti a risarcire solamente l'importo stabilito per la riparazione presso le officine convenzionate, pregiudicando il diritto a ricorrere a una propria officina di fiducia;

il nuovo articolo 150-*ter* introduce, senza alcuna motivazione, la facoltà per l'assicurazione di prevedere, all'atto della stipula del contratto di assicurazione medesima e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento;

considerato che:

tali disposizioni ledono in maniera ingiustificata la libertà di scelta dei consumatori, impedendo loro di esercitare l'opzione sia di essere risarciti in denaro e di farsi riparare l'auto dalla propria officina di fiducia, sia

di cedere il credito del risarcimento assicurativo al proprio carrozziere, affinché quest'ultimo possa effettuare la riparazione;

questa limitazione danneggia pesantemente i consumatori e avvantaggia in maniera sproporzionata le imprese di assicurazione, in quanto è previsto che il risarcimento non possa comunque superare l'ammontare dei costi di riparazione stabiliti unilateralmente dall'assicurazione d'intesa con le officine convenzionate;

le norme richiamate avrebbero l'effetto di estromettere dal mercato molte migliaia di imprese di autoriparazione, che hanno scelto come strategia di mercato di rimanere indipendenti dalle compagnie di assicurazione;

le stesse disposizioni creano un evidente conflitto di interesse a carico delle imprese di assicurazione che, per legge, sono obbligate a risarcire il danno e non ad occuparsi direttamente della riparazione;

in questo modo, anziché incentivare la liberalizzazione del settore, si tende a restringere la concorrenza, in quanto si indirizza tutto il mercato della riparazione verso le carrozzerie convenzionate, aggirando di fatto la logica del libero mercato e mettendo così in crisi moltissime piccole imprese, senza che a ciò corrisponda alcun vantaggio per i consumatori, che risultano invece fortemente penalizzati;

rilevando altresì che:

l'imposizione di fatto del risarcimento in forma specifica ai danneggiati presenta margini di incostituzionalità, in quanto sembrerebbe aggirare la sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 19 giugno 2009, la quale ha ribadito che il sistema del risarcimento diretto è facoltativo e che pertanto non può e non deve essere considerato o utilizzato come se fosse «obbligatorio», ma solo alternativo rispetto al sistema tradizionale (risarcimento corrisposto dalla compagnia del responsabile);

impegnano il Governo

ad adottare, per quanto di propria competenza, ogni iniziativa idonea a correggere le suddette norme, ripristinando l'effettiva libertà di scelta dei soggetti danneggiati tra risarcimento per equivalente e risarcimento in forma specifica, nonché la possibilità di cedere a terzi il diritto al risarcimento dei danni anche senza il consenso dell'assicuratore.

